

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2513

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 ottobre 1960 (Stampato n. 1163)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RUMOR)

Abolizione dell'imposta comunale sul bestiame

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 10 ottobre 1960*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1961, è abolita l'imposta comunale sul bestiame di cui agli articoli 122, 123, 124, 125 e 126 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1970, dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente, viene prelevata una quota dell'1,60 per cento destinata a costituire un fondo, a disposizione

del Ministero delle finanze, da ripartire fra i Comuni a compensazione della perdita subita da ciascun ente per effetto dell'abolizione dell'imposta sul bestiame stabilita dal precedente articolo.

L'intendenza di finanza, in base alle somme accertate per il titolo di cui al precedente comma, risultanti dal verbale di chiusura del conto relativo all'esercizio 1960, determina in via provvisoria la somma spettante ad ogni Comune e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre, salvo conguaglio sulla base delle risultanze del conto consuntivo dello stesso esercizio 1960.

I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Le somme eventualmente residue affluiranno al bilancio dello Stato.

ART. 3.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con una quota del maggior gettito derivante dalla applicazione della legge concernente la disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette.

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle relative modificazioni di bilancio.